Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **810**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 392 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in citologia diagnostica, presso la facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola diretta a fini speciali in citologia diagnostica

Art. 393. — La scuola diretta a fini speciali in citologia diagnostica ha sede presso la cattedra di anatomia e istologia patologica (in soprannumero) della Università di Milano.

Art. 394. — La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 395. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria valido per la ammissione ai corsi universitari.

Art. 396. — Per ottenere l'iscrizione alla scuola i candidati debbono sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili è determinato anno per anno con decreto del rettore, udito il direttore della scuola.

L'ammissione avverrà secondo l'ordine della graduatoria dell'esame sopraddetto.

Art. 397. — L'esame di ammissione consiste in una prova scritta di cultura medico-biologica generale e di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

La commissione esaminatrice è composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e da un terzo membro designato dal rettore dell'Università.

Art. 398. — L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima decade di novembre, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 399. — L'anno accademico ha inizio il 15 novembre e termina il 30 giugno.

Art. 400. — La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di nascita in carta legale, titolo di studi medi superiori in originale, tre fotografie di cui una autenticata, quietanza del pagamento delle tasse, foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'economato dell'Università.

Art. 401. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di anatomia e istologia patologica (in soprannumero) dell'Università di Milano.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola, e nominati dal rettore.

Art. 402. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:
- elementi di anatomia umana normale;
- istologia e citologia normale;
- microbiologia;
- citochimica e istochimica;
- elementi di anatomia e istologia patologica;
- tecniche di citopreparazione.

2° *Anno*:
- citologia diagnostica dell'apparato genitale femminile;
- citologia diagnostica dell'apparato respiratorio;
- citologia diagnostica dell'apparato digerente;
- citologia diagnostica dell'apparato urinario;
- citologia diagnostica dei versamenti;
- elementi di citologia diagnostica da agoaspirazione.

L'intero corso è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni da effettuarsi a rotazione nei laboratori della cattedra di anatomia e istologia patologica (in soprannumero) e presso servizi di anatomia e istologia patologica ospedalieri.

Durante il secondo anno di studi gli allievi presteranno servizio nei laboratori in cui saranno assegnati.

Art. 403. — Possono essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi che avranno sostenuto, con esito favorevole, gli esami di tutti gli insegnamenti ed una prova pratica di citologia diagnostica.

Art. 404. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine ed un libero docente e cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 405. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola e in una prova pratica di citologia diagnostica, stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza; se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma in citologia diagnostica.

Art. 406. — Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione	L.	18.000
soprattassa annuale di iscrizione . . .	»	7.000
tassa annuale di iscrizione per gli studenti fuori corso	»	5.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, è fissato, anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di medicina e chirurgia e la scuola.

La tassa di diploma è di L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978
Registro n. 130 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **811**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal Consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, al prezzo di L. 390.000.000, un lotto di terreno di circa 130.000 mq per l'insediamento di cinque laboratori scientifici.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visto il telegramma n. 3/4838 del 4 settembre 1978 del Ministero della difesa, con il quale viene designato il maggiore generale medico CSA spe Giuseppe D'Amelio, quale proprio rappresentante, in sostituzione del maggiore generale medico Andrea Gubernale che ha lasciato il servizio attivo;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il maggiore generale medico CSA spe Giuseppe D'Amelio è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 in sostituzione del maggiore generale medico Andréa Gubernale.

Il maggiore generale medico Giuseppe D'Amelio è assegnato alla sezione I.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 263

(9845)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 339, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dall'11 agosto 1977 al 10 agosto 1980;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio, del vice avvocato generale dello Stato avv. Giuseppe Azzariti, collocato a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Ennio Viola, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Azzariti, il quale è cessato dalla carica di membro del predetto consiglio.

L'avv. Ennio Viola resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 80

(9292)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1977, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1978 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-

naio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge in premessa, il saggio di interesse che gli operatori, ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12 per cento annuo.

Tale saggio sarà applicato dal 28 ottobre 1978.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9074)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1978.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Pesaro delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale in venti succursali della provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1941, con il quale il consorzio agrario provinciale di Pesaro, con sede in Pesaro, è stato autorizzato ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1949 e 14 aprile 1967, con i quali il predetto consorzio è stato autorizzato ad istituire varie succursali del proprio magazzino generale nella provincia;

Vista l'istanza in data 1° agosto 1978, con la quale il succitato consorzio ha chiesto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle seguenti succursali: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Calcinelli di Saltara, Carpegna, Casinina di Auditore, Cuccurano di Fano, Macerata Feltria, Maggiotti di Fano, Mercatale di Sasso Corvaro, Mercatino Conca, Mondolfo, Orciano, Pennabilli, Piandimeleto, Piobbico, S. Agata Feltria, S. Angelo in Vado, S. Maria dell'Arzilla, Urbania;

Vista la deliberazione n. 220 del 14 settembre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Pesaro, con sede in Pesaro, piazzale Carducci, 13, le autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle predette succursali, attribuite con i decreti ministeriali 21 maggio 1949 e 14 aprile 1967, citati nelle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale » di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'art. 53 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 conserva alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti l'ente fiera internazionale di Milano;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1976, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Viste le dimissioni dall'incarico di revisore dei conti dell'ente, presentate dal sig. Roberto Romei;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del sig. Romei;

Decreta:

Il dott. Renato Rigamonti è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale » di Milano, in sostituzione del sig. Roberto Romei, dimissionario, per il restante periodo del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9330)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Revoca del decreto ministeriale 21 marzo 1970 di autorizzazione alla società « Fid.Ap. - Fiduciaria azionariato popolare S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività della società fiduciaria e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1970, con il quale la società « Fid.Ap. - Fiduciaria azionariato popolare S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Considerato che con deliberazione in data 13 giugno 1978, adottata nelle forme di legge, la società predetta è stata sciolta e che, pertanto, l'autorizzazione sopraindicata cessa la sua efficacia;

Decreta:

E' revocato, per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 21 marzo 1970 di autorizzazione allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società « Fid.Ap. - Fiduciaria azionariato popolare S.p.a. », con sede in Milano.

Il vincolo del deposito bancario di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, effettuato a suo tempo dalla società cessa di avere efficacia alla data della chiusura della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di alcuni membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Basilicata;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alla relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 3580 datata 26 settembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Basilicata;

Decreta:

I signori Marco Grieco, Francesco Bardi e Vincenzo Montagna e i signori Donato Martiello, Mario De Santis e Mario Lettieri sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, in sostituzione dei signori Giuseppe D'Ecclessis, Salvatore Vicario, Egidio Tamburrino e dei signori Armando De Gregorio, Donato Nardozza e Michele Panetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9464)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 05032 datata 26 agosto 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Lucca, dott.ssa Giuliana Germani, fa presente la necessità di essere nominata presidente della commissione citata in sostituzione del dott. Pasquale Magarò, già reggente il predetto ufficio;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Germani è nominata presidente della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò, già reggente il predetto ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9596)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Asti dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale, con sede principale in Asti, e succursali in provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1949, con il quale il consorzio agrario provinciale di Asti è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, in Asti, corso Alessandria n. 70, come sede principale, e in Montechiaro d'Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato e San Damiano d'Asti come succursali;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1978, con la quale il consorzio in parola ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 241 del 10 luglio 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata al consorzio agrario provinciale di Asti l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale, con sede principale in Asti, corso Alessandria n. 70, e succursali in Montechiaro d'Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato e San Damiano d'Asti, attribuita con il decreto ministeriale 9 settembre 1949 di cui alle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9469)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dello ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Vista la nota n. 25114/Sind del 28 settembre 1978, con la quale l'associazione nazionale industriali del gas ha designato il dott. Placido Tommaselli quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, in sostituzione dell'avv. Luigi Cugnin, dimissionario;

Ritenuto di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Placido Tommaselli è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, in sostituzione dell'avv. Luigi Cugnin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1977, con il quale il dott. Antonio Marabiso è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Viste le dimissioni del dott. Antonio Marabiso da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 14695 del 27 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Andrea Gambi in sostituzione del dott. Antonio Marabiso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Andrea Gambi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Antonio Marabiso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali INAM;

Considerato che il sig. Lorenzo D'Arcangelo, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, ha perduto la rappresentanza dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 15509 del 14 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dottor Giuseppe Mancini in sostituzione del sig. Lorenzo D'Arcangelo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mancini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Lorenzo D'Arcangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9200)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Approvazione dei moduli per il rilevamento dell'effettivo impiego di manodopera ai fini dell'imposizione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 19, comma secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha concesso agli imprenditori agricoli con terreni posti nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, una riduzione del 40 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti;

Vista la circolare della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 8 del 7 febbraio 1978, con la quale, anche in relazione a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli, è stato precisato che gli imprenditori che si avvalgono delle prestazioni di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato, non sono tenuti a corrispondere per costoro i contributi previdenziali ed assistenziali per i giorni di assenza connessi al verificarsi di rischi coperti dalle assicurazioni generali obbligatorie, nei quali siano state corrisposte in luogo della retribuzione le prestazioni previdenziali di natura economica;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia, ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati, dei lavoratori avventizi, dei salariati fissi e dei lavoratori a tempo indeterminato, da valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per tutto il territorio nazionale a decorrere dall'anno 1975;

Ritenuta la necessità di adottare in sostituzione dei vigenti moduli Acc.1/SF, Acc.1/avv. e Acc.1/o.t.ind., i due seguenti tipi di moduli:

mod. Acc.1/avv. rettificato in modo da consentire l'indicazione delle giornate di lavoro eventualmente prestate dagli operai a tempo determinato in aziende, o parti di esse, ubicate in territori dichiarati montani e danti titolo alle diverse agevolazioni contributive previste a seconda della dislocazione altimetrica delle aziende stesse;

mod. Acc.1/SF-o.t.ind. sostitutivo dei moduli Acc.1/SF ed Acc.1/o.t.ind., da utilizzare per le denunce relative ai salariati fissi ed agli operai a tempo indeterminato, diviso in due parti in modo da consentire ai datori di lavoro di dichiarare all'inizio di ciascun anno solare o del rapporto di lavoro, l'instaurazione o sussistenza del rapporto medesimo ed il presumibile numero di giornate che ciascun lavoratore dovrà prestare in territorio montano ed a diverso livello altimetrico e, al termine dell'anno stesso, in numero delle giornate di eventuale assenza dei singoli lavoratori che abbiano comportato l'erogazione di prestazioni economiche previdenziali sostitutive della retribuzione;

Considerato, altresì, il conforme parere espresso in materia dalla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in data 5 giugno 1978;

Decreta:

Sono approvati gli allegati moduli Acc.1/avv. e Acc.1/SF-o.t.ind. per le denunce, ai fini contributivi, da prodursi dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati direttamente ovvero per il tramite delle sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE.

Mod. Acc. 1/Avv.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

N°

OGGETTO: Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « *braccianti avventizi* » nel corso del .... trimestre dell'anno solare ....

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di

....

AZIENDA AGRICOLA .... sita nel Comune di ....
(denominazione dell'azienda)

e condotta a (*) .... dalla DITTA ....
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nel corso del .... trimestre dell'anno solare ...., ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati «braccianti avventizi» i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data e Comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate: in zona montana (2)	in zona non montana	TOTALE	Accertamento d'ufficio: in zona montana	in zona non montana	TOTALE
1					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
2					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
3					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
4					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
5					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
6					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
7					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
8					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
9					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
10					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		
11					ZM1			ZM1		
					ZM2			ZM2		

(*) **Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).**

....

Mod. Acc. 1/Avv.

N. ....

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia dei « braccianti avventizi » assunti nel corso del .... trimestre dell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA ....domiciliata nel Comune di.................................. Via .... N. ....

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data e Comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate			Accertamento d'ufficio		
					in zona montana (2)	in zona non montana	TOTALE	in zona montana	in zona non montana	TOTALE
12					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
13					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
14					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
15					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
16					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
17					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
18					ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		
				TOTALI	ZM1 / ZM2			ZM1 / ZM2		

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12-3-1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Da compilare solo nella denuncia del 1° trimestre

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
				suini	
		TOTALE			

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954, N. 1136? SI NO
IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

....

.... (3)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

Data, ...

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
(2) Riportare sotto la sigla ZM1 le giornate prestate per la coltivazione di terreni ubicati ad oltre 700 metri s.l.m. e sotto la sigla ZM2 le giornate prestate su terreni ubicati al di sotto dei 700 metri s.l.m.
(3) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18-12-1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi »....*omissis*...

1ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

N°

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di

OGGETTO: Denuncia dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato » alle dipendenze nell'anno solare ....

AZIENDA AGRICOLA .... (denominazione dell'azienda) sita nel Comune di ....

e condotta a (*) .... dalla DITTA .... (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di Via N.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare........................, ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopraindicata, i sottoelencati salariati fissi ed «operai agricoli a tempo indeterminato»:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Data di inizio del rapporto	Presumibile impiego in territorio montano (3) Zona	N. giornate
1							ZM1	
							ZM2	
2							ZM1	
							ZM2	
3							ZM1	
							ZM2	
4							ZM1	
							ZM2	
5							ZM1	
							ZM2	

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
(2) Indicare se « comune », « qualificato » o « specializzato »;
(3) Da utilizzare soltanto nella eventualità che l'azienda, o parte di essa, sia ubicata in territori dichiarati montani ai sensi della legge n. 991/1952. Riportare in corrispondenza della sigla ZM1 le giornate di lavoro da prestare ad altitudine superiore ai 700 metri s.l.m. ed in corrispondenza della sigla ZM2 le giornate da prestare ad altitudine inferiore al predetto limite.

1ª DICHIARAZIONE Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.

N. ....

RICEVUTA

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato » alle dipendenze nell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di e condotta dalla DITTA

domiciliata nel Comune di Via N.

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Sesso (1)	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Qualifica (2) / Mansione	Data di inizio del rapporto	Presumibile impiego in territorio montano (3)	
							Zona	N. giornate
6							ZM1	
							ZM2	
7							ZM1	
							ZM2	
8							ZM1	
							ZM2	
9							ZM1	
							ZM2	
10							ZM1	
							ZM2	

Il sottoscritto si riserva di dichiarare, entro la fine del corrente anno solare .... ed a mezzo del secondo foglio del presente modulo le giornate di lavoro svolte nell'anno medesimo da ciascuno dei lavoratori sopra elencati qualora le stesse risultino inferiori a 312.

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12-3-1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
				suini	
		TOTALE			

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954, N. 1136? |SI| |NO|

IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

....

.... (4)

domiciliato nel Comune di ....

Via N. ....

Data,

NOTE: (4) *a)* Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

....

AVVERTENZA

Legge 18-12-1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». ...*omissis*...

Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

2ª DICHIARAZIONE

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN ANNO SOLARE.

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di
____

OGGETTO: Denuncia dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato » alle dipendenze nell'anno solare ....

AZIENDA AGRICOLA .... (denominazione dell'azienda) sita nel Comune di ....

e condotta a (*) .... dalla DITTA .... (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nell'anno solare ...., i sottoelencati salariati fissi ed operai a tempo indeterminato hanno prestato la propria attività e sono stati retribuiti per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicato, essendo stati assenti dal lavoro per i periodi e per le cause singolarmente specificati.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / Comune e data di nascita	Sesso (1)	Giornate di lavoro effettivamente prestate e retribuite: Totale	Giornate prestate in zona montana (2)		Periodi di assenza dal lavoro	Numero giornate non retribuite	Motivi dell'assenza dal lavoro	Accertamento d'ufficio: Numero giornate di lavoro
1				ZM1		dal .... al .... dal .... al			
				ZM2		dal .... al .... dal .... al			
2				ZM1		dal .... al .... dal .... al			
				ZM2		dal .... al .... dal .... al			
3				ZM1		dal .... al .... dal .... al			
				ZM2		dal .... al .... dal .... al			
4				ZM1		dal .... al .... dal .... al			
				ZM2		dal .... al .... dal .... al			
5				ZM1		dal .... al .... dal .... al			
				ZM2		dal .... al .... dal .... al			

Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale	Da compilare al termine dell'anno solare

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

AVVERTENZA: La presente dichiarazione dovrà essere prodotta soltanto nei casi in cui il numero delle giornate prestate nell'anno solare dai salariati fissi e dagli operai a tempo indeterminato sia stato eventualmente inferiore a 312.

....

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

2ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.

RICEVUTA

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg. » svolte nell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata ....
sita nel Comune di e condotta dalla DITTA
domiciliata nel Comune di Via .... N. ....

timbro dell'Ufficio ricevente

Data, ...

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/SF-O.T. ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE Comune e data di nascita	Sesso (1)	Giornate di lavoro effettivamente prestate e retribuite — Totale	Giornate prestate in zona montana (2)		Periodi di assenza dal lavoro	Numero giornate non retribuite	Motivi dell'assenza dal lavoro	Accertamento d'ufficio — Numero giornate di lavoro
1				ZM1 ZM2		dal .... al .... dal .... al .... dal .... al .... dal .... al			
2				ZM1 ZM2		dal .... al .... dal .... al .... al .... al .... dal .... al			
3				ZM1 ZM2		dal .... al .... dal .... al .... dal .... al .... dal .... al			
4				ZM1 ZM2		dal .... al .... dal .... al .... dal .... al .... dal .... al			
5				ZM1 ZM2		dal .... al .... dal .... al .... dal .... al .... dal .... al			

Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale	Da compilare al termine dell'anno solare

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954, N. 1136? SI NO

IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

....

.... (3)

domiciliato nel Comune di ....

Data, ... Via .... N. ....

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

(2) Da utilizzare soltanto nella eventualità che l'azienda presso la quale è impiegato il lavoratore sia ubicata in territorio dichiarato montano ai sensi della legge n. 991/1952. In corrispondenza della sigla ZM1 dovranno essere indicate le giornate di lavoro prestate a quota superiore ai 700 metri s.l.m. ed in corrispondenza della sigla ZM2 le giornate di lavoro prestate al di sotto della predetta quota altimetrica.

(3) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18-12-1964, n. 1412, art. 3, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». ...*omissis*...

Visto, *il Ministro*: SCOTTI

(9773)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Vista la nota n. 143/PG del 31 ottobre 1978, con la quale la Federazione unitaria lavoratori del gas ha designato il sig. Mario Baldovini quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore in sostituzione del sig. Attilio Magri, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Baldovini è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore, in sostituzione del sig. Attilio Magri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9597)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, con cui sono state istituite nuove marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4.000 (quattromila), 5.000 (cinquemila) e 6.000 (seimila) recanti l'anno di validità;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, recante misure fiscali urgenti;

Considerato che a seguito degli aumenti delle tasse di concessioni governative, disposti con il citato decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, si rende necessaria l'emissione di nuove marche di concessioni governative per il pagamento della tassa sulle patenti di guida di veicoli a motore, ecc., nei valori da L. 5.500 (cinquemilacinquecento), 6.500 (seimilacinquecento) e 8.000 (ottomila);

Ritenuta l'opportunità di modificare anche i caratteri distintivi delle ripetute marche;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1979, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta 20 × 24 e nel formato stampa 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Ogni foglio presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti i valori e racchiusa da una sottile cornice, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalla leggenda « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI » ripetuta e disposta su più righe come fondino, su cui è sovrapposta una composizione geometrica con al centro l'anno di validità 1979 espresso in cifre con, sotto, la leggenda « CONCESSIONI GOVERNATIVE ». Il valore delle marche, espresso in cifre, è riportato alla sommità della composizione geometrica. Detto valore è stampato in colore bruno, mentre i colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 5.500: rosso;
L. 6.500: verde;
L. 8.000: azzurro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Modificazione alla deliberazione presidenziale 12 aprile 1978 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonché l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Vista la propria deliberazione in data 12 aprile 1978, con la quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Viste le proprie deliberazioni con le quali, aderendo alle proposte formulate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state rinviate al 10 dicembre 1978 e successivamente al 25 marzo 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno al comitato amministrativo;

Visto l'articolo unico della legge 25 ottobre 1978, n. 683, che istituisce presso l'Istituto una commissione centrale del personale della quale fanno parte anche quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, ai sensi dell'articolo unico citato, a detta commissione sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al comitato amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al personale, nonchè quelle attualmente spettanti alla commissione del personale di cui all'art. 33 del regolamento organico, soppressa dall'entrata in vigore della legge citata; e che inoltre alla commissione centrale predetta sono attribuiti tutti gli altri compiti svolti dai consigli di amministrazione dello Stato;

Considerato che in base alle attribuzioni anzidette, la commissione centrale del personale, nell'ambito dell'ordinamento dell'Istituto, costituisce l'organo collegiale similare ai consigli di amministrazione statali di cui all'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in precedenza identificato con il comitato amministrativo;

Ritenuto, pertanto, che è necessario modificare il provvedimento di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale laddove si individua l'organo dell'Istituto del quale entreranno a fare parte i rappresentanti del personale;

Delibera:

Le elezioni indette con deliberazione in data 12 aprile 1978 e rinviate al 25 marzo 1979, si terranno per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale, istituita con la legge 25 ottobre 1978, n. 683.

Si intendono confermati gli atti posti in essere alla data odierna per le suddette elezioni.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il presidente: DE MEO

(9935)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore chimico operanti nel comune di Agrate Conturbia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore chimico nel comune di Agrate Conturbia (Novara) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore chimico operanti nel comune di Agrate Conturbia (Novara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9889)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore carta operanti nella provincia di Pistoia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore carta in provincia di Pistoia e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore carta nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore carta operanti nella provincia di Pistoia ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9890)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa Senese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore confezioni in serie nella Valdelsa Senese e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in serie nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti:

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore confezioni in serie operanti nella Valdelsa Senese ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9891)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia);

2) S.p.a Sanchierico, sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo);

3) S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

4) S.p.a. Cavi-Sud di Catania;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia);

2) S.p.a. Sanchierico, sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo);

3) S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

4) S.p.a. Cavi-Sud di Catania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9892)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Repes di Forlì;

2) S.p.a. Filpes di Forlì;

3) S.p.a. Pesfin di Forlì;

4) S.p.a. Ceramica lunigiana di Licciana Nardi (Massa Carrara);

5) S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

6) S.p.a. Nuova Salda alimentari, sede e stabilimento in Zingonia/Verdellino (Bergamo);

7) S.p.a Italchemi, stabilimento Barzaghi U.F.A. di Brugherio (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Repes di Forlì;
2) S.p.a. Filpes di Forlì;
3) S.p.a. Pesfin di Forlì;
4) S.p.a. Ceramica lunigiana di Licciana Nardi (Massa Carrara);
5) S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;
6) S.p.a. Nuova Salda alimentari, sede e stabilimento in Zingonia/Verdellino (Bergamo);
7) S.p.a. Italchemi, stabilimento Barzaghi U.F.A. di Brugherio (Milano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9893)

Deliberazione 16 novembre 1978. Integrazioni e precisazioni interpretative alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 concernente la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la delibera approvata dal CIPE il 31 maggio 1977, con la quale sono state definite le direttive, i criteri e le modalità in ordine alla concessione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato previsti rispettivamente dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerata l'opportunità di apportare alcune integrazioni alla delibera anzidetta e di chiarire la portata di taluni suoi punti per risolvere alcuni dubbi interpretativi emersi in sede applicativa;

Considerato che compete al CIPI provvedere a tali adempimenti, dato che l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha attribuito appunto al CIPI le competenze già spettanti al CIPE in materia sia di politica industriale, sia di sviluppo del Mezzogiorno;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Nell'applicazione delle direttive, dei criteri e delle modalità stabilite dal CIPE con delibera del 31 maggio 1977 in ordine alla concessione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati di cui alla premessa, si terrà conto delle seguenti integrazioni e precisazioni interpretative:

a) Si ha « trasferimento di impianti » quando, in connessione con la chiusura di uno stabilimento industriale venga realizzato uno stabilimento similare in altra area dello stesso comune o di un comune attiguo. L'operazione sarà considerata come « ammodernamento » o « ampliamento » o realizzazione di « nuovo impianto » a seconda delle sue caratteristiche intrinseche, in relazione a quanto stabilito dal CIPE al punto 1) della delibera del 31 maggio 1977.

L'operazione stessa potrà fruire delle agevolazioni in questione, limitatamente ai nuovi investimenti, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

che l'impianto ricada in una zona per la quale sia stata prevista una particolare destinazione per uso pubblico e che pertanto l'autorità abbia ingiunto all'impresa di trasferire altrove l'impianto medesimo;

che il trasferimento dell'impianto sia imposto dall'autorità per ragioni ecologiche ovvero sia reso necessario dalla impossibilità, per ragioni obiettive, di effettuare in loco operazioni di ammodernamento o ampliamento;

che il trasferimento dell'impianto sia reso necessario dalla disdetta data dal locatore proprietario dell'area, sempre che tale non sia una persona fisica o giuridica che abbia finanziariamente il controllo dell'impresa titolare dell'impianto in questione.

b) L'ammissibilità alle agevolazioni in questione dei « progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione », di cui al punto 2) della delibera del CIPE, deve considerarsi limitata, per ciò che concerne i molluschi, a quelli bivalvi, ossia acquatici. Dopo il termine « molluschi » deve pertanto intendersi inserita la parola « bivalvi ».

c) La sospensione dalle agevolazioni anzidette delle iniziative per nuovi impianti o ampliamenti nel settore dell'imbottigliamento di gas in bombole, di cui alla lettera *m*) del punto 3) di detta delibera, deve intendersi limitata alle iniziative riguardanti l'imbottigliamento di gas da petrolio liquefatti e di metano, restando ammissibili alle agevolazioni stesse le iniziative riguardanti l'imbottigliamento di altri tipi di gas (quali i gas tecnici: ossigeno, azoto, ecc.).

d) La sospensione dalle agevolazioni in questione delle iniziative per nuovi impianti o ampliamenti nel settore delle autofficine, di cui alla lettera *n*) di detto punto 3), va intesa limitata alle iniziative che concernono attività di riparazione del motore o della carrozzeria di autovetture senza possedere caratteristiche industriali, ivi comprese le officine di riparazione e manutenzione di automezzi in garanzia o extragaranzia.

e) Il punto 3) lettera *q*), della delibera del CIPE è così modificato:

« *q*) industria della pastificazione, salvi i progetti intesi nel Mezzogiorno ad ampliare impianti esistenti, ovvero a realizzarne di nuovi in connessione con la chiusura graduale di impianti preesistenti, nel quadro di un processo di concentrazione tecnica ».

f) La sospensione dalle agevolazioni anzidette di cui all'ultimo comma del punto 3) di detta delibera deve intendersi limitata alle iniziative per nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale rotabile ferrotranviario.

g) In relazione a quanto stabilito al punto 13) di detta delibera, si terrà presente che:

con l'espressione « automezzi per trasporto specifici » si è inteso fare riferimento agli automezzi destinati al trasporto di prodotti industriali e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (art. 26 del codice della strada). Tale specificità deve risultare dalla carta di circolazione, come previsto dalle norme in vigore;

rientrano nella definizione di cui sopra tanto gli automezzi che completano il ciclo produttivo, quanto quelli che intervengono a ciclo produttivo ultimato (ad es., gli automezzi attrezzati per il trasporto di speciali manufatti in acciaio);

dell'agevolazione finanziaria di cui al punto 13) della delibera può beneficiare ogni atto d'acquisto di automezzi del tipo anzidetto, quali che siano l'azienda (industriale o di trasporti) che lo compie e lo scopo dell'acquisto stesso (utilizzazione del mezzo per trasporto di cose proprie o altrui);

peraltro, quando l'acquisto di automezzi rientri nel quadro di un investimento diretto ad ampliare impianti esistenti o a realizzarne di nuovi, l'azienda può ottenere i benefici finanziari del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 (credito agevolato) e della legge n. 183 (contributo in conto capitale) anche per le spese di acquisto di automezzi per trasporti specifici, purchè rientrino fra quelli destinati al completamento del ciclo produttivo o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, e sempre che siano dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

non opera per le operazioni d'acquisto di « automezzi per trasporto specifici » la normativa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 (preventiva autorizzazione del CIPI), in quanto non ricorrono le condizioni previste dalla normativa stessa: che si tratti cioè di « progetti » d'investimento e che l'investimento abbia carattere industriale.

h) Nella valutazione delle spese ammissibili, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, saranno considerati anche gli oneri che l'impresa sia tenuta a sopportare per il concorso alle spese per opere di urbanizzazione.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(9934)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzature operanti nel comune di Camaiore.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore calzature del comune di Camaiore (Lucca) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore calzature nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzature operanti nel comune di Camaiore (Lucca) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9894)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore calze e maglie nella Valle di Scalve (Bergamo) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore calze e maglie nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9895)

Deliberazione 26 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Trento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2 quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento in provincia di Trento e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Trento ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9896)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società Ceramica italiana Pozzi

Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina).

Il Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9897)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. Sisma di Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. Sisma di Milano, stabilimento di Rovereto (Trento).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9898)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Celle di Bulgheria	8.367.000
Morigerati	8.306.000

Con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Celle di Bulgheria	10.112.000
Morigerati	4.180.000

Con decreti ministeriali 22 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Moschiano	16.252.000
Provincia di Lecce:	
Copertino	1.540.000.000
Provincia di Salerno:	
Sessa Cilento	39.200.000

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Morigerati	12.400.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Squillace	25.340.000
Provincia di Pesaro:	
Gradara	26.870.000

Con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Squillace	29.900.000
Provincia di Pesaro:	
Gradara	31.520.000

Con decreti ministeriali 11 dicembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
	—
Provincia di Cagliari:	
Fluminimaggiore	41.896.000
Villamassargia	9.915.000
Provincia di Caserta:	
Villa di Briano	61.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Squillace	34.370.000
Provincia di Foggia:	
Carpino	45.560.000
Serracapriola	69.500.000
Provincia di L'Aquila:	
Bugnara	24.110.000
Provincia di Pesaro:	
Gradara	17.680.000

(Da 2449/M a 2468/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare due immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 7 novembre 1978. n. 342/P. l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare l'edificio sito in piazza S. Maria della Passione, 34, Genova, di proprietà dell'istituto « Don Minetti », nonchè parte dell'area in Genova, vico del Fico, 44, di proprietà della parrocchia « S. Antonio di Boccadasse », al prezzo complessivo di L. 223.619.162.

(9873)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Moderanno » di Berceto

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1709, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte S. Moderanno » di Berceto (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9900)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Riviana » di Varanno de' Melegari

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1737, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Riviana » di Varano de' Melegari (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9901)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acquaviva » di Besenello

Con decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1728, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acquaviva » di Besenello (Trento).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9902)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Silvestro » di Angolo Terme

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1738, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Silvestro » di Angolo Terme (Brescia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9903)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acquarossa » di Belpasso

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1734, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acquarossa » di Belpasso (Catania).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9904)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Salustia » di Malcesine

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1733, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Salustia » di Malcesine (Verona).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9905)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Bernardo » di Garessio

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 1736, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Bernardo » di Garessio (Cuneo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9906)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin 6 dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin 6 concessa all'impresa Chimiberg S.p.a., in Bergamo, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9792)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 22 gennaio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(9899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 19 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,80	828,80	—	828,80	828,70	828,80	828,70	828,80	828,80	828,80
Dollaro canadese	697,80	697,80	—	697,80	697,44	697,80	697,40	697,80	697,80	697,80
Franco svizzero	505,82	505,82	—	505,82	507,47	505,82	506,68	505,82	505,82	505,80
Corona danese	161,17	161,17	—	161,17	161,20	161,17	161,21	161,17	161,17	161,15
Corona norvegese	165,07	165,07	—	165,07	165,08	165,07	165,11	165,07	165,07	165,10
Corona svedese	191,75	191,75	—	191,75	191,63	191,65	191,66	191,75	191,75	191,75
Fiorino olandese	416,95	416,95	—	416,95	417,37	416,95	417,20	416,95	416,95	416,95
Franco belga	28,539	28,539	—	28,539	28,56	28,53	28,545	28,539	28,539	28,50
Franco francese	197,08	197,08	—	197,08	197,30	197,08	197,15	197,08	197,08	197,10
Lira sterlina	1679,80	1679,80	—	1679,80	1676,87	1679,80	1680 —	1679,80	1679,80	1679,80
Marco germanico	450,80	450,80	—	450,80	450,80	450,80	450,50	450,80	450,80	450,80
Scellino austriaco	61,529	61,529	—	61,529	61,61	61,52	61,48	61,529	61,529	61,50
Escudo portoghese	18,15	18,15	—	18,15	18,05	18,26	18,05	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,82	11,82	—	11,82	11,79	11,82	11,80	11,82	11,82	11,82
Yen giapponese	4,302	4,302	—	4,302	4,30	4,30	4,31	4,302	4,302	4,30

Media dei titoli del 19 dicembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,050
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,375
» 5 % (Ricostruzione)	100,925
» 5 % (Città di Trieste)	101,275
» 5 % (Beni esteri)	101,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,475
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	80,100
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	76,650
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,725
» 10 % » » 1977-92	86,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,900
» » » » 1-10-1979	101,100
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99 —
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,900
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,750
» » » 10 % 1- 1-1981	95,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,325
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	828,75
Dollaro canadese	697,60
Franco svizzero	506,25
Corona danese	161,19
Corona norvegese	165,09
Corona svedese	191,705
Fiorino olandese	417,075
Franco belga	28,542
Franco francese	197,115
Lira sterlina	1679,90
Marco germanico	450,65
Scellino austriaco	61,504
Escudo portoghese	18,10
Peseta spagnola	11,81
Yen giapponese	4,306

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia medievale.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I,2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a quattro posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia medievale.

Dei suddetti posti uno è riservato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del presescritto diploma di laurea, integrato da almeno un anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministero.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto cch lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al concorso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di archeologia medievale dalla fine del tardo antico al XIV secolo;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte e con domande volte ad accertare la conoscenza della problematica degli insediamenti in una visione comune a tutta l'Europa occidentale e con la presentazione di materiali direttamente o a mezzo fotografico. Il candidato dovrà mostrare conoscenza di archeologia romana e di storia dell'arte medioevale;

2) elementi di metodologia della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici;

3) lettura e traduzione di un brano latino di autori medievali;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 febbraio 1979, saranno indicati i giorni, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuni di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro ceh sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-esercito, ufficio organizzazione e metodi:

per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa, o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dell'Egitto, dalla Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale della stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili impiegati di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1978
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 23

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . il . . . residente in . . . . (provincia .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia medievale, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . il . . . . . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 21-28 luglio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1977, registro n. 5, foglio n. 242, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore del concorso riservato, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

(9767)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 21-28 luglio 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1977, registro n. 5, foglio n. 241, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore del concorso riservato, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

(9768)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale addetto alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(4524/S)

PIO ISTITUTO ELIOMARINO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorso ad un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Anzio (Roma).

(4546/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Anzio (Roma).

(4547/S)

OSPEDALE « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(4543/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagli (Pesaro).

(4538/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(4539/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4540/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(4541/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodiliasi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(4532/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(4535/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto alla divisione di cardiochirurgia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto alla divisione di cardiochirurgia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(4536/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

(4537/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(4542/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA SALUTE DEGLI INFERMI » DI CORI

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cori (Latina).

(4533/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(4534/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(4525/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a quattro posti di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a otto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(4530/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(4528/S)

OSPEDALE « S. SOLLECITO » DI MATELICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(4529/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di medicina generale addetto alla seconda divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(4526/S)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(4557/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(4527/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1978, n. **50.**

Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo-montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende silvo-pastorali.

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende che beneficiano della indennità compensativa prevista dalla direttiva (CEE) n. 268/75 del 28 aprile 1975, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione della citata direttiva. Il premio, in ogni caso, non è cumulabile con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione, e da altri enti pubblici.

Art. 3.

Il premio annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è stabilito nelle misure indicate nella tabella seguente:

Qualità di coltura	Importo premio annuo per Ha. L.	Note
Prato stabile, prato artificiale, prato arborato	50.000	—
Pascolo .	4.000	—
Vigneto e frutteto specializzati	50.000	fino ad un massimo di 1 ettaro per ogni azienda beneficiaria
Seminativo semplice e arborato e altre colture diverse da quelle suindicate	40.000	—

In ogni caso l'ammontare complessivo del premio annuo per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non può superare la somma di L. 250.000.

Art. 4.

Le aziende agricole di cui all'art. 1 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati e che si impegnino a coltivare i terreni per almeno un quadriennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

Art. 5.

La presente legge è adottata a titolo sperimentale e temporaneo la durata di anni quattro.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire 500 milioni, graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 ottobre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1978, n. **51.**

Utilizzazione diretta del contributo di lire tre miliardi assegnato all'ANAS per il 1978 per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta - Modifica alla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione all'ANAS del contributo di lire tre miliardi previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, per l'anno 1978 è revocata.

Art. 2.

La Regione utilizza la disponibilità di lire tre miliardi di cui all'articolo precedente per l'adeguamento della rete viaria e delle strutture igienico-sanitarie di interesse regionale e per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate dalle alluvioni del maggio e dell'ottobre 1977 e dell'agosto 1978.

Art. 3.

L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, è soppresso e sostituito dal seguente:

Per accelerare l'attuazione del programma infrastrutturale per l'adeguamento della rete viaria statale nelle valli di Gressoney, Ayas, Valtournenche e Cogne, nonchè degli svincoli di accesso alla statale n. 26 nei comuni di Aosta e Saint-Vincent, la regione Valle d'Aosta concede all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) un contributo finanziario fino alla concerrenza di lire sei miliardi da liquidarsi in due anni in rate annuali di lire tre miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

Il contributo complessivo a carico della Regione di lire sei miliardi rimane, comunque, fisso ed invariabile, anche in presenza di aumento di costi ed oneri concordati con l'A.N.A.S. per la realizzazione dei lavori di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, è soppresso e sostituito dal seguente:

Il pagamento dei contributi a carico della Regione avrà inizio nel 1979 ad avvenuto perfezionamento dei decreti aziendali dell'A.N.A.S. di approvazione dei progetti esecutivi, prima dell'aggiudicazione dei lavori. Per l'anno successivo ad avvenuta spesa, da parte dell'A.N.A.S., di almeno due terzi del contributo precedentemente versato dalla Regione.

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1978, n. 4, negli anni 1979 e 1980 per il finanziamento della spesa complessiva di lire tre miliardi prevista per il 1978 sono apportate al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 le seguenti variazioni.

Variazione in diminuzione:

Cap. 5757. — Contributo all'A.N.A.S. per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dall'Azienda in Valle d'Aosta (legge regionale 6 marzo 1978, n. 4) . . . . . — L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5385. — Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti .	+ L.	250.000.000
Cap. 5400. — Spese per la costruzione di fognature, cimiteri e opere di risanamento igienico degli abitati . .	+ »	250.000.000
Cap. 5570. — Spese per opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione	+ »	1.500.000.000
Cap 5615. — Spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, valanghe, alluvioni ed altre calamità e per la loro prevenzione	+ »	1.000.000.000

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 ottobre 1978

ANDRIONE

(9284)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 45.

Contributo finanziario all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 148 *del* 17 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dal piano poliennale 1978-81 e ai sensi dell'art. 23, lettera *b*) dell'accordo approvato con legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, in relazione alla rilevanza rivestita dalla sanità animale nella prevenzione primaria e nella economia zootecnica regionale, dispone l'assegnazione di contributi integrativi all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, destinati al potenziamento dei laboratori e delle attività diagnostiche delle sezioni provinciali della Regione.

I suddetti contributi integrativi sono stabiliti per ciascuno degli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 150.000.000 e, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, nella misura di L. 200.000.000.

Art. 2.

Modifica dell'art. 21 *dell'accordo approvato con legge regionale* 15 *dicembre* 1977, *n.* 48

E' soppressa la lettera *h*) dell'art. 21 dell'accordo tra la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia per la organizzazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale, approvato con legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48.

Art. 3.

Copertura finanziaria

All'onere di L. 150.000.000, derivante per l'esercizio 1978 dalla applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, alla cui copertura si provvede con il prelievo di pari importo dal cap. 86400 del bilancio per l'esercizio 1978, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 64830 — Contributi integrativi all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 - art. 23, lettera *b*) - (c.n.i.), (Parte 1ª sezione 5ª - settore 03 - programma 09 - Servizi di medicina veterinaria - rubrica 11) - (classif. ISTAT - 1 spesa normale - 1 funz. proprie - titolo 1° - classif. funz. 08 - classif. econ. 5 - classif. per settori di intervento 08 - classif. econ. di 2° grado 2).

Competenza . . . L. 150.000.000
Cassa . . . L. 150.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86400 — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

Competenza . . . L. 150.000.000
Cassa . . . L. 150.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 novembre 1978

TURCI

(9504)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. 60.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. 61.

Bilancio di previsione dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

(9503)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783560)